



# COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO

## PROVINCIA DI PADOVA

Via G. Marconi, 26 – 35020 SAN PIETRO VIMINARIO – Tel. 0429 760.111 – Fax 0429 762329  
Partita IVA e Codice Fiscale 00669560286 – email [protocollo@comune.sanpietroviminario.pd.it](mailto:protocollo@comune.sanpietroviminario.pd.it)

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID 19

### **AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PRESSO LE LOCALI ATTIVITA' COMMERCIALI ADERENTI ALL'INIZIATIVA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE ED UTENZE DOMESTICHE**

(Art. 53 del Decreto Legge 25 Maggio 2021, n. 73, conv. In L. 23 Luglio 2021 n. 106)

#### **AVVISO II**

In ottemperanza:

- Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, comma 1 "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche";
- all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con la quale sono stati assegnati ai Comuni i fondi per l'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità;

Al fine di dare massima diffusione all'iniziativa del presente AVVISO

#### **RENDE NOTO**

Articolo 1 – Oggetto

In attuazione dell'articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, con deliberazione della Giunta Comunale di San Pietro Viminario n. 30/2022, è stato approvato il presente avviso, a favore delle famiglie in situazione di bisogno alla concessione di:

- **buoni spesa alimentari** utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso l'esercizio commerciale Lando di Conselve;
- **contributi per il pagamento dei canoni di locazione**
- **contributi per il pagamento delle utenze domestiche** (servizio idrico, servizio elettrico, utenza fornitura gas/metano e altre utenze per il riscaldamento, spese condominiali degli immobili condotti in locazione).

**Il termine per la presentazione delle istanze per l'acquisizione di contributi è fissato alla data del 25/05/2022 ore 12,00.**

Art. 2 – Costituzione del Fondo

Per quanto al punto precedente, è disponibile un fondo di € 5911,09= corrispondente alla quota rimanente del fondo erogato a favore del Comune di San Pietro viminario a sensi della predetta disposizione di cui al Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, dopo la prima erogazione di febbraio 2022. Alle risorse del fondo si accede attraverso apposita graduatoria con punteggi commisurati alla situazione socio economica dei richiedenti.

#### Art. 3- Requisiti generali di ammissione ai contributi destinati alla "solidarietà alimentare"

Possono presentare domanda i cittadini che si trovino nelle seguenti situazioni:

- Siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non aderente all'Unione Europea ed in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione.
- Abbiamo la residenza anagrafica nel Comune di San Pietro viminario
- **Siano in possesso di un'attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore ad € 15.000=**
- Non svolgere ciascun componente il nucleo familiare qualsiasi e qualsivoglia attività lavorativa in violazione delle norme fiscali e contributive.
- Tutti i requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
- La perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l'ammissione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio e comporta prima della conclusione del procedimento l'esclusione della domanda, mentre successivamente all'erogazione del contributo comporta la decadenza della sovvenzione e l'obbligo di restituzione del contributo.

#### Art. 4- Requisiti per il sostegno al pagamento del canone di locazione

L'accesso ai contributi per il sostegno al pagamento del canone di locazione è consentito ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 3) e che siano:

- Titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare con l'esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili). I predetti soggetti dovranno essere tenuti a corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l'immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare;
- non sottoposti a procedure di rilascio per morosità dell'immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare. I richiedenti soggetti inoltre non dovranno essere titolari di ulteriori contratti di locazione ad uso abitativo secondario (seconda casa).

I suddetti richiedenti, inoltre, dovranno dimostrare:

- Di non avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare anagrafico di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio anche temporanea.
- Il requisito di non avere la titolarità dei sopra indicati diritti non si applica quando i componenti del nucleo familiare siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ma rientrino in una delle seguenti fattispecie:
  - essere coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, non ha la disponibilità dell'alloggio familiare;
  - essere contitolare parziale e comunque con una quota non superiore al 50% di immobile e non avere la disponibilità dell'alloggio.

I richiedenti inoltre non dovranno risultare come percettori dei contributi erogati sul Fondo

FSA 2021 (per i canoni pagati nel corso del 2020) o attraverso il Fondo "SOA" nell'anno 2021.

Art. 5. Requisiti per il pagamento delle utenze domestiche.

L'accesso ai contributi per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche (elettricità, riscaldamento, consumi idrici e spese condominiali degli immobili condotti in locazione) è concesso ai soggetti che dimostrino di essere titolari delle utenze oggetto della sovvenzione oltre al possesso dei requisiti di cui al punto 3).

Art. 6. Data di possesso dei requisiti

Tutti gli ulteriori requisiti previsti agli artt 3, 4 e 5 per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

La perdita anche di uno solo degli ulteriori requisiti per l'ammissione al contributo deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Servizi sociali Comunale.

Art. 7 – Nucleo familiare

Il nucleo familiare è determinato d'ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante dall'anagrafe comunale. Tutti i dati anagrafici considerati nell'istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli risultanti dall'anagrafe comunale.

Art. 8 – Criteri per la determinazione del contributo

In attuazione dell'articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale 24/6/2021 il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili, è *una tantum* e non è ripetibile.

La concessione del contributo per le emergenze alimentare è alternativo a quello per il pagamento delle utenze e per il canone di locazione. I contributi sono erogabili sino ad esaurimento della disponibilità del fondo.

Art. 9 – Determinazione degli importi dei contributi

La determinazione del contributo teorico erogabile sulla base dell'entità e tipologia del nucleo familiare è calcolata come segue:

a) Misure di solidarietà alimentare

Componenti nucleo familiare Fabbisogno mensile (da corrispondere in un'unica soluzione per massimo n. 2 mesi)

Componenti nucleo familiare	Importo massimo
1	€ 150,00*
2	€ 250,00*
3	€ 350,00*
4 o più	€ 450,00*

**\* l'eventuale contributo sarà decurtato del 50% (cinquantapercento) se il nucleo è già risultato assegnatario di "buoni spesa" nella prima edizione dell'Avviso scaduta a gennaio 2022.**

b) Contributi a sostegno utenze domestiche e spese di locazione

Componenti nucleo familiare	Importo Massimo
1	€ 200,00*
2	€ 400,00*
3	€ 600,00*
4 o più	€ 800,00*

**\* l'eventuale contributo sarà decurtato del 50% (cinquantapercento) se il nucleo è già risultato assegnatario di contributo per "utenze domestiche e canone di locazione" nella prima edizione dell'avviso scaduta a gennaio 2022.**

Art. 10 - Criteri per la determinazione del contributo

L'ufficio dei servizi sociali stilerà una graduatoria sulla base del valore dell'Attestazione ISEE, attribuendo un punteggio base determinato a seconda delle seguenti fasce di appartenenza. La determinazione del punteggio sarà definita in base agli importi Isee di ciascun gruppo familiare secondo il prospetto seguente.

Fasce importo ISEE	Punteggio
€ 0,00 A € 3.000,00	20
€ 3.001,00 A € 6.000,00	15
€ 6.001,00 A € 9.000,00	10
€ 9.001,00 A € 15.000,00	5

Successivamente, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo per le seguenti fattispecie:

Descrizione	Punteggio
Per i nuclei monoparentali con figli minori di anni 18	+ 5
per ogni componente del nucleo familiare minorenni di età fino a 3 anni	+ 5
per ogni componente del nucleo familiare minorenni di età compresa tra i 4 anni e i 18 anni	+ 3
per ogni componente del nucleo familiare di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 21 anni non compiuti	+ 1
per ogni componente del nucleo familiare con invalidità civile riconosciuta con punteggio uguale o superiore al 75 %	+ 5
per ogni componente del nucleo familiare portatore di disabilità (L. 104/92 art 3 co 1 )	+ 3
per ogni componente del nucleo familiare portatore di disabilità grave (L. 104/92 art 3 co 3 )	+ 5
Nuclei percettori di reddito di cittadinanza	- 10

Il punteggio globale, dato dalla somma dei singoli punteggi, darà luogo all'attribuzione di una differente percentuale di erogazione del beneficio definita come segue:

Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
PUNTEGGIO ≥ 25	PUNTEGGIO ≥ 20	PUNTEGGIO ≥ 15	PUNTEGGIO ≥ 10
100%	80%	60%	40%

**Per punteggi inferiori ai 10 punti non sarà erogato nessun contributo.**

Per le famiglie che rientrano nella fascia 1 del punteggio, il contributo sarà determinato in proporzione al numero delle domande ammesse ed alle risorse disponibili; per le famiglie che rientrano nella fascia 2 del punteggio qualora residuino risorse una volta soddisfatte le domande di fascia 1 del punteggio, il contributo sarà determinato in proporzione al numero delle domande ammesse ed alle risorse disponibili e, così via, per la fascia 3 e 4 del punteggio.

A parità di punteggio si darà precedenza alle domande con l'attestazione ISEE più basso e nell'eventualità di ulteriore parità di punteggio alla domanda inoltrata per prima all'Ufficio Protocollo comunale considerata la data di registrazione.

**Art. 11 – Modalità per la presentazione delle domande**

La domanda dovrà essere redatta attraverso apposita modulistica.

Il richiedente potrà scaricare l'istanza dal sito web del Comune di San Pietro Viminario [www.sanpietroviminario.pd.it](http://www.sanpietroviminario.pd.it) e una volta compilata e sottoscritta dovrà presentarla :

- direttamente a mano all'Ufficio del Protocollo dal lunedì al venerdì in orario 10.00 – 13.00
- o in alternativa inviarla all'indirizzo mail: [protocollo@comune.sanpietroviminario.pd.it](mailto:protocollo@comune.sanpietroviminario.pd.it)

Le domande pervenute con qualsiasi altra forma e prive dei dati richiesti saranno dichiarate irricevibili.

L'istruttoria è effettuata "a sportello" in ordine data di protocollazione delle domande.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l'irricevibilità e l'improcedibilità della domanda.

Il mancato conferimento esatto del numero telefonico del richiedente comporta l'improcedibilità dell'istruttoria domanda.

Il mancato conferimento ESATTO del Codice IBAN (27 CARATTERI) comporta l'impossibilità di procedere al pagamento del contributo.

La domanda deve contenere tutte le informazioni richieste nell'apposito modulo allegato al presente avviso.

**Art. 12 – Esame delle domande**

L'ufficio dei Servizi Sociali comunale procede all'istruttoria delle domande riservandosi di chiedere informazioni o chiarimenti al richiedente ovvero di effettuare verifiche in ordine alla completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni rese.

La mancanza dei dati e/o l'incompleta compilazione comporta l'irricevibilità e/o l'improcedibilità della domanda.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione comporta l'esclusione della domanda.

#### Art. 13 – Erogazione del contributo

Le somme attribuite per gli interventi di aiuto nel campo alimentare e dei generi di prima necessità verranno trasferite al beneficiario mediante la consegna al medesimo di buoni alimentari spendibili presso gli esercizi convenzionati.

Per quanto riguarda i benefici legati al pagamento dei canoni di locazione e per il pagamento delle utenze domestiche, invece, si provvederà ad erogarli esclusivamente tramite accredito sul conto corrente bancario o postale o su una carta alla quale è associato un Codice IBAN, intestata al richiedente indicato nella domanda.

#### Art. 14 – Utilizzo del contributo, controlli e sanzioni

Il contributo erogato come “buono spesa” deve essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità e non può essere in alcun modo convertito in denaro.

Il contributo relativo al pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche è esclusivamente finalizzato a tali necessità. Qualsiasi diverso utilizzo comporta la decadenza e l’obbligo di restituzione del contributo, nonché la perdita del diritto di accedere ad ulteriori contributi.

L’ufficio dei Servizi Sociali effettua i controlli anche a campione anche da parte della Guardia di Finanza della dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata e, qualora dovesse riscontrare false dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché alla trasmissione all’Autorità giudiziaria competente.

#### Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della domanda.

Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016 GDPR i dati personali forniti con la presentazione della domanda e comunque acquisiti in sede di istruttoria della stessa saranno trattati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

La titolarità del trattamento è esercitata dal Sindaco pro tempore del Comune di San Pietro Viminario.

#### Art. 16 – Norme finali

Il Responsabile del Procedimento per l’istruttoria delle domande è individuato nella posizione organizzativa di Responsabile dell’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di San Pietro Viminario nella persona della dott.ssa SCHIVO Sonia.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio dei Servizi Sociali tramite telefono al numero 0429/762333 o tramite email all’indirizzo: [dajana.martini@comune.sanpietroviminario.pd.it](mailto:dajana.martini@comune.sanpietroviminario.pd.it)